


Consorzio Monviso Solidale

Regolamento
per
l'organizzazione e il funzionamento
dell'Assemblea Consortile
e
delle Commissioni Assembleari

ALLEGATO ALLA D.A.C. N. 08
DEL 12/05/2022


IL SEGRETARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea Consortile (di seguito, per brevità, anche "Assemblea"), nel rispetto dei principi dettati dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

Articolo 2 - Interpretazione del Regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Consortile.

Articolo 3 - Luogo delle riunioni

1. Le sedute dell'Assemblea si tengono in apposite sale presso le sedi operative del Consorzio, di norma a rotazione; qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente dell'Assemblea, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio di competenza del Consorzio.

Articolo 4 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco, o di un Assessore o di un Consigliere suo delegato.
2. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione scritta; in caso di avvicendamento del delegante, la stessa è considerata operante sino a nuova delega alla stessa o ad altra persona.
3. Il Rappresentante è tenuto ad assentarsi dall'aula nei casi in cui sussiste conflitto di interessi. Ciò avviene ogni volta che l'argomento in discussione coinvolge o interessa direttamente il ruolo e la funzione del Rappresentante stesso e/o si riferisce a fatti iniziative o decisioni che possono avere comunque riferimento con parenti e affini fino al 4° grado.

Articolo 5 - Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Le competenze dell'Assemblea sono previste dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO II FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Presidenza

1. L'elezione e le competenze del Presidente dell'Assemblea (di seguito, per brevità, anche "Presidente") sono stabilite dallo Statuto.
2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 7 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato agli albi pretori informativi della sede consortile e dei comuni consorziati. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta elettronica certificata, ai singoli componenti presso la sede dell'ente di appartenenza. A tale scopo ciascun Comune segnala formalmente al Consorzio l'indirizzo P.E.C. cui inviare la convocazione che si ritiene valido sino a diversa formale indicazione.
3. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione.
4. La seconda convocazione non può essere indetta prima di due ore dopo ed non oltre trenta giorni dopo rispetto alla prima.
5. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e negli altri casi previsti dallo Statuto; in ogni altro caso, escluso quanto previsto dal successivo comma 7, le riunioni sono effettuate in sessione straordinaria. In tal caso i termini di convocazione di cui al precedente comma 2 sono ridotti a tre giorni.
6. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno nove componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
8. La documentazione circa gli argomenti posti all'ordine del giorno, convocato in sessione ordinaria è messa a disposizione dei Comuni, anche in via telematica e digitale, almeno 5 giorni prima della data in cui è fissata la seduta. In caso di sessione straordinaria gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione almeno 3 giorni prima della data in cui è fissata la seduta. In caso di convocazioni d'urgenza la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima di quella fissata per la seduta.
9. È ammissibile l'integrazione di argomenti, successivamente alla convocazione dell'Assemblea entro i termini e con le modalità previsti per la convocazione d'urgenza.
10. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi. Ai fini della regolare convocazione dell'Assemblea, dal computo dei termini a giorni si escludono il giorno di invio dell'avviso e quello della seduta assembleare. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

Articolo 8 - Svolgimento

1. Le sedute dell'Assemblea sono aperte dal Presidente appena sia presente un numero di Rappresentanti sufficiente per le deliberazioni, a seguito di verifica preliminare del quorum effettuata dal Segretario. Trascorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che questo numero sia stato raggiunto, la seduta è dichiarata deserta e riconvocata a norma del precedente articolo 7, commi 3 e 4.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Rappresentante. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta sino a quando il quorum necessario non sia ripristinato. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione si procede secondo quanto previsto del precedente comma 1.

3. Il Rappresentante che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.
4. I quorum funzionali e strutturali per il funzionamento dell'Assemblea sono stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
5. I punti all'ordine del giorno vengono posti in discussione e votati secondo l'ordine del giorno stesso. Su proposta del Presidente e/o di un Rappresentante, l'Assemblea, a maggioranza semplice di voti, può deliberare l'inversione o il rinvio degli oggetti posti all'ordine del giorno, nonché la sospensione temporanea della seduta per motivi straordinari.
6. Alle sedute partecipano obbligatoriamente Segretario e di diritto il Presidente del Consorzio, inoltre, il Presidente può dare la parola agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti o ad altri dipendenti del Consorzio, nonché al Revisore dei Conti o a tecnici esterni, quando ciò sia ritenuto opportuno perché i Rappresentanti possano avere una più esatta conoscenza degli argomenti in discussione.
7. Partecipano alle sedute i tecnici addetti all'impianto di amplificazione e di registrazione, nonché coloro che svolgono le operazioni di verbalizzazione dei lavori dell'Assemblea.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvo quanto previsto dai successivi commi 8, 9 e 10. Le persone che assistono ai lavori del Consiglio Comunale nella sezione riservata al pubblico, devono rimanere in silenzio e astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione, altrimenti il Presidente può ordinare lo sgombero totale o parziale del pubblico presente.
9. La seduta dell'Assemblea si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.
10. L'Assemblea, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Rappresentanti, può deliberare a maggioranza semplice il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al precedente comma 9. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee all'Assemblea, escano dall'aula.
11. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre i componenti dell'Assemblea, solo il Segretario ed il Presidente del Consorzio.
12. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici, digitali e/o audiovisivi delle sedute ai fini della sola attività documentale istituzionale del Consorzio. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime sedute, avente finalità di carattere privato. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula, anche avvalendosi della forza pubblica.

Articolo 9 - Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I Rappresentanti esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato con la collaborazione del Segretario.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno cinque Rappresentanti, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico dei Comuni, dei Rappresentanti.
6. All'atto del passaggio al voto per alzata di mano i Rappresentanti che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 10 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai Rappresentanti al momento del voto. Le schede debbono consentire, garantendo la segretezza del voto, la verifica dei quorum statutariamente previsti tanto per quote quanto per componenti. Ove esista la disponibilità di strumenti informatici che garantiscano la segretezza del voto, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote, il loro utilizzo.
2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Le schede bianche, nulle e annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti, salvi i quorum stabiliti per legge o per Statuto.
3. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i Rappresentanti presenti, tre scrutatori, con il compito di procedere allo spoglio attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni.

Articolo 11 - Votazioni per acclamazione

1. Nel caso di elezione di organi del Consorzio, ove non esistano candidati in eccedenza rispetto alle cariche da assegnare, il Presidente può proporre il voto per acclamazione. La proposta deve essere approvata in modo palese all'unanimità con il rispetto di eventuali quorum strutturali specifici eventualmente richiesti. Ove la proposta sia accolta, si procede alla votazione per acclamazione che deve avvenire anch'essa all'unanimità. Se la votazione non raggiunge l'unanimità si procede con il sistema di votazione ordinariamente previsto.

Articolo 12 - Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento, per cui si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti favorevoli, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. I Rappresentanti che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.
3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente chiude la trattazione dell'argomento con la formula: "L'Assemblea ha approvato", oppure: "L'Assemblea non ha approvato".

Articolo 13 - Verbali delle sedute

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dall'Assemblea. La sua redazione viene curata dal Segretario che si avvale degli appositi uffici. Ove il Segretario non possa per incompatibilità o altra causa assistere alla seduta le sue funzioni sono assunte da un supplente, ove previsto e presente, o da un Rappresentante presente designato seduta stante dal Presidente.
2. Il verbale deve indicare i punti essenziali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché il numero degli astenuti.
3. Ogni Rappresentante ha diritto che nel verbale si facciano constare il suo voto ed i motivi del medesimo, ove espressi; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimmetterlo, seduta stante, per iscritto al Segretario.
4. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi dei presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.
5. In base a decisione del Segretario, nel verbale di deliberazione, gli interventi possono venire richiamati "*per relationem*".
6. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano riguardare le persone o recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non era pubblica.
7. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Consorzio.
8. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 - Articolazioni dell'Assemblea

1. Per agevolare i lavori dell'Assemblea, la medesima si può articolare in commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Le commissioni permanenti sono costituite con deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza assoluta (componenti e millesimi), secondo ambiti tematici omogenei di sviluppo dell'attività del Consorzio.
3. È già istituita la I Commissione Assembleare per il bilancio ed i nuovi servizi che è regolata a norma dell'allegato A al presente regolamento.
4. Le commissioni temporanee sono istituite dall'Assemblea, a maggioranza assoluta (componenti e millesimi), su istanza anche di almeno tre Rappresentanti, per affrontare argomenti specifici che, per rilevanza o complessità, non siano assegnati alla competenza di commissioni permanenti.
5. Le commissioni speciali sono istituite dall'Assemblea, a maggioranza assoluta (componenti e millesimi), su istanza di almeno cinque Rappresentanti per effettuare indagini relative a fatti, avvenimenti, circostanze rientranti nell'esercizio delle funzioni ispettive dell'Assemblea.
6. Con la deliberazione istitutiva l'Assemblea definisce la composizione, il funzionamento e gli obiettivi di lavoro di ciascuna Commissione, procede alla sua costituzione ed assegna il limite temporale di attività.
7. In ogni Commissione debbono sempre essere garantite la presenza di tutti i Comuni che ospitano le sedi operative e la rappresentanza dei Comuni medi, dei Comuni piccoli e dei Comuni montani.

Articolo 15 - Svolgimento in videoconferenza

1. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi in videoconferenza nel rispetto delle leggi vigenti. La decisione di ricorrere alla videoconferenza rientra nelle prerogative del Presidente. Le sedute possono svolgersi in forma mista o integralmente in videoconferenza; salvo casi di specifica gravità e/o imponderabilità e/o emergenza debbono partecipare in presenza almeno il Presidente ed il Segretario.
2. I criteri e le modalità della videoconferenza sono i seguenti:
 - a) in forma telematica con la possibilità, anche di tutti i componenti, compresi il Segretario e il Direttore Generale nonché i loro collaboratori e/o coloro che ne fanno le veci, di intervenire in luoghi diversi dalle sedi operative del Consorzio, in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per il Consorzio stesso, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti (ad esempio *personal computer*, telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi
 - b) sarà onere di ogni componente degli organi collegiali che intenda partecipare dotarsi di un efficiente collegamento alla rete internet e di un apparato idoneo
 - c) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dalle sedi operative del Consorzio, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che anche tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso le sedi operative del Consorzio, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione dell'Assemblea
 - d) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente articolo
 - e) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dal Consorzio
 - f) per le sedute dell'Assemblea tenute in totale videoconferenza la pubblicità sarà garantita:
 - mediante la messa a disposizione della registrazione della medesima, in differita entro 24 ore dalla conclusione, sul canale social YOU TUBE, o similare, e mediante file scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente

- consentendo la presenza di giornalisti accreditati da locali organi di stampa (in persona o, su richiesta, con assegnazione di specifiche e temporanee credenziali di accesso alla videoconferenza) senza possibilità d'intervento
- g) la pubblicità delle sedute dell'Assemblea Consortile può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compresi il Segretario e il Direttore Generale nonché i loro collaboratori e/o coloro che ne fanno le veci, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi
- h) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la rispettiva competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
- i) la presentazione dei documenti in seduta dell'Assemblea può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o tramite apposita funzionalità del programma in uso che garantisca idonei standard di tracciabilità e sicurezza, anche fornendo i testi alla Segreteria del Consorzio prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa
- j) il Segretario attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000 ed art. 25, comma 2, del vigente Statuto
- k) la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida secondo i quorum previsti dallo Statuto e dalla Legge
- l) la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea viene trasmessa agli Enti consorziati nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una P.E.C. all'indirizzo indicato dagli Enti stressi
- m) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede e/o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa la segretezza della seduta) le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio
- n) la votazione avviene normalmente per mezzo di appello nominale svolto dal Segretario su richiesta del Presidente che può consentire, qualora il programma di videoconferenza utilizzato possa garantire in concreto la certezza dell'identità del votante, la votazione diretta tramite chat; nel caso la votazione ai sensi di legge o di regolamento debba essere segreta, si potrà solo procedere ove siano disponibili ed impiegabili idonei applicativi informatici che garantiscano al contempo la legittimazione al voto e la segretezza del medesimo
- o) in ogni caso al termine della votazione il Presidente ne dichiara l'esito sulla base della relativa dichiarazione del Segretario
- p) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza totale o parziale
- q) in caso di temporanea disfunzione del collegamento della connessione o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza previa nuova ricognizione dei presenti
- r) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura; i rappresentanti degli Enti consorziati che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Segretario
- s) alle sedute in videoconferenza dell'Assemblea partecipano, con le medesime modalità, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Tutti i partecipanti in videoconferenza sono chiamati ad adottare, durante le sedute da remoto, condotte idonee a tutelare la rispettabilità e il decoro dell'Assemblea e del Consorzio; in particolare l'idoneità di tali condotte dovrà essere mantenuta durante tutta la durata della connessione da remoto.
4. Ciascun partecipante da remoto è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio/videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
5. Anche le Commissioni Assembleari possono riunirsi in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità sopra enunciati ed adattando i medesimi in relazione alle peculiarità regolamentari che le caratterizzano quanto al ruolo del Presidente e del Segretario, alle modalità di votazione e al regime di pubblicità delle sedute.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Monviso Solidale in persona del suo Presidente pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 17 - AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 18 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Articolo 19 - ABROGAZIONI, RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti consortili vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. A norma dell'art. 44, comma 3, dello Statuto, il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione a seguito dell'esecutività della deliberazione che le approva.

Regolamento della I Commissione Assembleare

Articolo 1

1. È istituita la I Commissione Assembleare per il bilancio ed i nuovi servizi.
2. La Commissione si pronuncia con pareri obbligatori non vincolanti su:
 - a) linee e scelte del bilancio annuale e pluriennale;
 - b) rendiconto della gestione
 - c) quantificazione annuale delle quote di partecipazione finanziaria da parte dei Comuni membri;
 - d) istituzioni di nuovi servizi a carattere generale
 - e) tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dall'Assemblea Consortile.
3. Tutti i pareri si intendono rilasciati positivamente trascorsi venti giorni dalla ricezione della richiesta del rilascio dei medesimi da parte del Presidente della Commissione.
4. La Commissione può pronunziarsi, inoltre, con pareri non vincolanti su argomenti di carattere generale su iniziativa del Presidente della Commissione stessa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione

Articolo 2

1. La Commissione è composta da:
 - il Presidente dell'Assemblea Consortile
 - i rappresentanti dei Comuni di Fossano, Saluzzo e Savigliano
 - due rappresentanti dei Comuni medi
 - un rappresentante dei Comuni piccoli
 - un rappresentante dei Comuni montani.

Articolo 3

1. I membri elettivi della Commissione sono eletti come segue:
 - a) votazione a scrutinio palese per l'elezione dei due rappresentanti dei Comuni medi con quorum minimo di un quinto dei componenti e dei millesimi (in caso di seconda votazione maggioranza semplice);
 - b) votazione a scrutinio palese per l'elezione del rappresentante dei Comuni piccoli con quorum minimo di un quinto dei componenti e dei millesimi (in caso di seconda votazione maggioranza semplice);
 - c) votazione a scrutinio palese per l'elezione del rappresentante dei Comuni montani con quorum minimo di un quinto dei componenti e dei millesimi (in caso di seconda votazione maggioranza semplice).

Articolo 4

1. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente dell'Assemblea che può nominare un Vice Presidente.
2. Il mandato della Commissione ha durata pari a quello dell'Assemblea che l'ha eletta.
3. La Commissione viene convocata dal proprio Presidente e si riunisce, di norma, in una delle sedi operative del Consorzio.
4. La Commissione si riunisce, comunque, almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre per formulare eventuali osservazioni e proposte nelle materie di propria competenza.
5. La Commissione può richiedere la presenza ai propri lavori:
 - a) del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) del Direttore Generale;
 - d) dei Responsabili di Area e di Servizio del Consorzio;
6. Le funzioni di verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del Consorzio.
7. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono datati e numerati progressivamente e vengono conservati nella sede legale del Consorzio.
8. Ai lavori della Commissione possono assistere i rappresentanti di tutti i Comuni membri cui a tale scopo viene trasmessa via PEC copia dell'avviso di convocazione.